

L.r. n. 64/1986. Autorizzazione realizzazione dell'intervento di protezione civile in Comune di Forgaria nel Friuli per la messa in sicurezza di un tratto della viabilità comunale che collega il Capoluogo alla borgata di San Rocco, in corrispondenza del tornante del Cimel, mediante lavori di adeguamento strutturale delle opere di sottoscarpa, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità. Impegno di spesa e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Comune di Forgaria nel Friuli. - OPI 1185 -

Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione civile

DECISIONI AMMINISTRATIVE

1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 e secondo quanto descritto nella relazione tecnica della Protezione civile della Regione dell'8 luglio 2021, Archivio generale – Riferimento Interno n. AI/36/2021 dell'8 luglio 2021, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Forgaria nel Friuli per la messa in sicurezza di un tratto della viabilità comunale che collega il Capoluogo alla borgata di San Rocco, in corrispondenza del tornante del Cimel, mediante lavori di adeguamento strutturale delle opere di sottoscarpa, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità, per l'importo di Euro 100.000,00.-.
2. Il Comune di Forgaria nel Friuli è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le procedure elencate nel presente decreto.
3. Gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del transito veicolare sulla viabilità in argomento, nonché necessari a garantire e salvaguardare la pubblica incolumità, vista la descritta situazione attuale delle opere di sostegno esistenti, potranno essere definiti solamente a seguito di un'approfondita analisi della soluzione strutturale da attuare, ma che comunque possono in linea di massima essere previsti in:
 - demolizione della soletta stradale sostenuta dai contrafforti realizzata nella fase di ampliamento del piano viabile originario;
 - formazione di nuovi contrafforti di sostegno in c.a., a integrazione di quelli esistenti, realizzati anche su fondazioni profonde e funzionali a sostenere la nuova soletta in c.a.;

- formazione della nuova soletta e del cordolo in c.a. funzionale all'installazione delle barriere stradali di sicurezza;
- manutenzione degli elementi di sostegno esistenti del corpo stradale;
- altre lavorazioni di completamento e rifinitura delle principali per rendere funzionali gli interventi.

4. All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:

- 31 gennaio 2022 per la presentazione della relazione tecnica assieme agli atti di approvazione del progetto esecutivo e alla relazione di cui al punto 3) delle "Procedure";
- 31 maggio 2022 per l'avvio dei lavori;
- 30 settembre 2022 per l'ultimazione dei lavori e per il loro collaudo;
- 31 marzo 2023 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 5. delle "Decisioni contabili".

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto comporta la revoca dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi e del relativo finanziamento.

DECISIONI CONTABILI

1. È assegnato al Comune di Forgaria nel Friuli il finanziamento entro il limite massimo di Euro 100.000,00.- per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative.

2. Per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative è impegnata la spesa di Euro 100.000,00.- a carico del capitolo 370510 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, avente denominazione "Interventi urgenti di protezione civile avviati a seguito di rimborso di risorse statali assegnate dal CD 558/2018 (DCR 12-CD11-2020) - contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali", che si istituisce con il presente provvedimento, – P.d.C. U 2.03.01.02.003 – contributi agli investimenti a Comuni.

3. Il finanziamento concesso all'Ente attuatore sarà commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo dell'importo assegnato; non saranno riconosciute come ammissibili spese che, pur comprese nel quadro economico di progetto, non siano strettamente pertinenti al raggiungimento della finalità di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.

4. L'Ente attuatore trasmette il cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello inviato via pec; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma finanziario dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.

5. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:

a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte dall'Ente attuatore, secondo il modello allegato;

b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:

- atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
- dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, come da modello inviato via pec, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n. 10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del Fondo regionale per la protezione civile, dell'importo eventualmente non utilizzato (fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 della l.r. n. 7/2000), sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del presente decreto di assegnazione del finanziamento.

6. In occasione dell'invio della rendicontazione di cui al punto 5) l'Ente attuatore invia alla Protezione civile della Regione il progetto esecutivo, comprensivo di eventuali varianti, per la conservazione agli atti della Protezione civile a fini documentali e di conoscenza delle attività svolte sul territorio.

7. Il gestore del Fondo per la protezione civile si riserva di effettuare controlli ispettivi, ai sensi dell'art. 33, comma 9 della l.r. n. 64/1986, relativamente all'utilizzo da parte dell'Ente attuatore delle risorse del Fondo stesso.

8. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

9. Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

PROCEDURE

Il Comune di Forgaria nel Friuli avvia l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti procedure:

1. L'Ente attuatore avvia l'intervento con le procedure accelerate previste dall'art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di intervento urgente di protezione civile, nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n.120 e dall'art. 163 del decreto legislativo n.50/2016, qualora la situazione di pericolo dovesse aggravarsi.

2. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle

autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.

3. L'Ente attuatore presenta, unitamente alla relazione di progetto esecutivo e agli atti di approvazione dello stesso, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:

- a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;
- b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione;
- c) il cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, secondo il modello inviato via pec.

4. L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.

5. All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con oneri a carico del finanziamento concesso, come previsto nelle Decisioni contabili.

6. Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

7. L'Ente attuatore dovrà installare una tabella di cantiere riportante i contenuti previsti dalla legge, avente dimensioni non inferiori a m. 2,50 x m. 1,50, con raffigurato il logo della Protezione civile della Regione, come da modello inviato via pec.

8. È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

ATTI PRESUPPOSTI

Nota del 28 giugno 2021 – prot. n. 4524 inviata tramite PEC prot. PCR 18155/21 del 29 giugno 2021, con la quale l'Amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli:

- ha segnalato alla Protezione civile della Regione una situazione di grave dissesto statico delle opere di sostegno di sottoscarpa lungo un tratto della viabilità comunale in corrispondenza del tornante del "Cimel" che comportano rischio per la sicurezza del transito e la pubblica incolumità, in particolare dei cittadini del Capoluogo e della frazione di San Rocco, ma anche di chi è diretto in loc. Mont di Prat;

- ha chiesto un finanziamento dell'importo complessivo di Euro 100.000,00.- per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza del transito sul tratto di viabilità citata;
- ha dichiarato di possedere i requisiti e le risorse per dare esecuzione e completamento all'intervento richiesto tramite i propri Uffici e di impegnarsi ad avviare gli interventi con le procedure accelerate previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, trattandosi di intervento urgente di protezione civile, nonché quelle previste dall'art. 1, comma 2, della l. n. 120/2020 e dall'art. 163 del medesimo D. Lgs., qualora la situazione di pericolo dovesse aggravarsi;
- ha dichiarato di impegnarsi a prendere in carico le opere una volta realizzate, assumendosi l'onere di manutenzione delle stesse.

Relazione tecnica della Protezione civile della Regione dell'8 luglio 2021, Archivio generale – Riferimento Interno n. AI/36/2021 dell'8 luglio 2021.

D. P. Reg 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

MOTIVAZIONE La motivazione a supporto della decisione è illustrata nella relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 7 luglio 2021, dalla quale si evince che:

- si rende necessario intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Forgaria nel Friuli a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito sulla viabilità comunale che connette il capoluogo con le frazioni in quota in corrispondenza del tornante del Cimel;
- gli interventi sopra descritti richiedono accurati approfondimenti tecnici, nonché probabili occupazioni temporanee e definitive di terreni di proprietà private per le quali è necessaria una puntuale e capillare conoscenza del territorio, delle destinazioni urbanistiche e del sistema di smaltimento esistente delle acque meteoriche delle aree eventualmente interessate dalle opere, non compatibili con la mole di lavoro attualmente gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in altre attività finalizzate al superamento di gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nel territorio regionale nonché nell'emergenza sanitaria Covid 19.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI** L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, secondo comma, prima parte;
- 11, primo comma, che prevede che all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della l.r. n. 64/1986;
- 33, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9.

L.r. 31 maggio 2002, n. 14, recante "Disciplina organica dei lavori pubblici".

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici".

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni”.

L.r. 8 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

**DISPOSIZIONI
FINALI**

- 1.** Il presente decreto è trasmesso via posta certificata all'Ente attuatore Comune di Forgaria nel Friuli.
- 2.** Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
- dott. Riccardo Riccardi –
(atto firmato digitalmente)